

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

(Provincia di Barletta – Andria - Trani)



Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. ____ del

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Istituzione del tributo
- Art. 3. Componenti del tributo
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo e definizioni
- Art. 6. Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili e determinazione della base imponibile

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12. Piano Finanziario
- Art. 13. Determinazione ed articolazione delle tariffe del tributo
- Art. 14. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 15. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo – obbligazione tributaria
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 20. Tributo provinciale
- Art. 21. Tributo giornaliero

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 22. Zone non servite
- Art. 23. Mancato svolgimento del servizio
- Art. 24. Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 25. Riduzioni ed agevolazioni tariffarie facoltative per le utenze domestiche
- Art. 26. Riduzioni per utenze non domestiche per il recupero
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto della maggiorazione

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione di inizio, di variazione e di cessazione

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Rimborsi

Art. 32. Importi minimi

Art. 33. Funzionario responsabile

Art. 34. Verifiche ed accertamenti

Art. 35. Sanzioni ed interessi

Art. 36. Rateizzazione

Art. 37. Riscossione coattiva

Art. 38. Accertamento con adesione e contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Norme di rinvio

Art. 40. Norme transitorie e finali

Art. 41. Trattamento dati personali

Art. 42. Clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) nel Comune di Canosa di Puglia, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Istituzione del tributo

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è istituito nel Comune di Canosa di Puglia, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3 Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *componente rifiuti* destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento;
 - b) *componente servizi* destinata a finanziare i costi relativi ai servizi comunali indivisibili, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i e dal successivo art. 28 del presente regolamento.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo e definizioni

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, e cinema all'aperto, parcheggi scoperti;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono assoggettati al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche di fatto non utilizzabili. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, dalla

presenza di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi e altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

L'art. 7: Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo è sostituito dal seguente:

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani (art.14 comma 3 D.L.201/2011).

2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, come meglio disciplinata al comma 2 del presente articolo, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono tali, a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, o di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani

secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 2 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto (chiese, moschee, templi e similari) accatastati in coerente categoria E7;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono e di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo, con esibizione di apposita documentazione fotografica;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra dei veicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) immobili comunali utilizzati direttamente dall'Ente Locale per fini istituzionali.

3. Le circostanze di cui al comma 2 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità

emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. (art. 14 comma 5 D.L. 201/2011).

2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. (art.14 comma 6 D.L. 201/2011).

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (art. 14 comma 7 D.L. 201/2011)

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla vigente normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, legnaie, silos, serre, nonché i locali e le aree scoperte destinate all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche, vitivinicole e simili. Sono invece assoggettate al tributo le superfici riferite alle predette attività, destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.

- b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel regolamento comunale di assimilazione.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE SUPERFICIE
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE – INCISIONI –	20%
FALEGNAMERIE - VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE – AUTOCARROZZERIE - FABBRI	40%
OFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI, GOMMISTI	40%
LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFICI	20%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	25%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI – LABORATORI RADIOGRAFICI ED ODONTOTECNICI – LABORATORI DI ANALISI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' NON PREVISTA NELE	15%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione di cui al successivo art. 29, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di GENNAIO dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al precedente comma non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10. Superficie degli immobili e determinazione della base imponibile

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte.

2. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu.

3. La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 14, comma 9 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 387 della legge 228 del 24.12.2012, sarà determinata a regime dall'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 2 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150

centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o resa per copia conforme all'originale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione della superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (avviati allo smaltimento). In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal DPR 27.04.1999 n. 158.

2. Ai sensi del DPR 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche e la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 12 Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario e la relazione illustrativa sono redatti dal soggetto gestore del servizio (o Responsabile del servizio ambiente nel caso di gestione diretta dell'Ente) che li trasmettono all'autorità competente per la loro

approvazione (Consiglio Comunale su proposta del servizio ambiente) entro il termine per l'approvazione delle tariffe, ovvero del bilancio di previsione.

2. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

4. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

5. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

Art. 13 Determinazione e articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale che le approva con apposita deliberazione, sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana, (approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale su proposta del servizio ambiente), preliminarmente come disciplinato dal precedente art. 12, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L.296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 1, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, definite dal DPR. 27.04.1999 n. 158 e riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme del DPR 27.04.1999 n. 158:

a) la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmatico rispettando l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 158/1999;

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al DPR 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed

alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione della quota fissa e di quella variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività economica adottato dall'ISTAT, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione dell'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non utilizzate per cessazione dell'attività, sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo debitamente documentato, è prevista l'applicazione riferita alla categoria 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita" di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

7. Qualora nell'ambito della stessa utenza non domestica, vi siano locali destinati esclusivamente a deposito, è possibile applicare a questi locali la categoria 3, previa presentazione di apposita istanza, da produrre da parte del soggetto passivo entro il 15 gennaio di ciascun anno.

8. In caso di superfici significative destinate ad usi diversi dall'attività produttiva principale, è possibile su istanza da parte del soggetto passivo, da produrre entro il 15 gennaio di ogni anno, debitamente documentata con planimetria sottoscritta da professionista abilitato e da visura catastale da cui è possibile evincere tali diverse destinazioni, applicare la corrispondente categoria.

Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del DPR 158 del 27.04.1999 la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati e dichiarati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti nel Comune e per quelle relative agli alloggi a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente, viene stabilito presuntivamente in un numero pari a 3.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti valgono le regole di cui al precedente comma.
5. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche. Per i garage, pertinenza dell'abitazione principale, a qualsiasi titolo occupati, detenuti, si applica il coefficiente Ka (parte fissa della tariffa) e il coefficiente Kb (per la parte variabile della tariffa) previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
9. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo – Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. In base a tale disciplina il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) provvede a corrispondere direttamente ai Comuni una somma, concordata in sede di Conferenza Stato – Città e autonomie locali, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al successivo articolo 28.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno (1/365) la tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 10%.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione d'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui al successivo art. 28.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio tributi (o concessionario) tutte le autorizzazioni/concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive secondarie.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 22. Zone non servite (art. 14 comma 16 del D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non superiore a 600 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, pari al 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 23. Mancato svolgimento del servizio (art. 14 comma 20 obbligo)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tariffa sia sulla quota fissa che su quella variabile

Art. 24. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche (art. 14 comma 17 obbligo)

1. Per le utenze domestiche, nella modulazione delle tariffe il Consiglio Comunale assicura la riduzione generalizzata per la raccolta differenziata prevista dall'art. 14, comma 17, D.L. 201/2011, e dall'art. 4, comma 2 DPR 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 25 Riduzioni ed agevolazioni tariffarie facoltative per le utenze domestiche.

1. E' prevista, a partire dall'anno 2014, la tariffa in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano se debitamente dichiarate e documentate da parte del soggetto passivo, con idonea documentazione da presentare all'ufficio tributi entro e non oltre il mese di GENNAIO di ciascun anno. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi dal 15 al 18 e dal comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011 attraverso apposita autorizzazione di spesa, che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. Nella deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe è approvato il limite di spesa complessivo da iscriversi in bilancio. Le agevolazioni di cui al presente comma, sono riconosciute a coloro che si trovano in particolare situazioni di disagio

economico e sociale, a condizione che dimostrino, entro il mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata, di aver pagato l'intero importo della TARES e di avere un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 8.000,00, riferito all'anno precedente, previa presentazione di dichiarazione redditi/CUD/ISEE di tutti i componenti il nucleo familiare. Con deliberazione di Giunta Comunale sono approvati, secondo i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alla predetta agevolazione e l'entità della stessa, predisposti dal servizio Politiche Sociali. Qualora le richieste ammesse, siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica le riduzioni proporzionali a tutti gli aventi diritto.

Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche per il recupero (art. 14 comma 18 D.L. 201/2011)

1. A norma dell'art. 14, comma 18 del D.L. n. 201/2011 alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato, nell'anno di riferimento, al recupero rifiuti speciali e assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti normative, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, è riconosciuta una riduzione del tributo, nella quota variabile della tariffa.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale

3. La riduzione di cui al comma 1 è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del kd assegnato x superficie totale) secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi secondari e terziari ed eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi. La riduzione così determinata, in ogni caso non può essere comunque superiore al 5% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di GENNAIO dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai

sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione indicata al presente articolo viene calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni opera la riduzione/agevolazione più favorevole al contribuente.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti si applica una maggiorazione di 0,30 €/mq di superficie soggetta allo stesso.

2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune e attribuito allo Stato.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione e determinazione annuale delle tariffe della componente rifiuti, può modificare in aumento la misura della maggiorazione di cui al comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Per il solo 2013 la maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadrato non può essere aumentata.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime riduzioni tariffarie di cui all'art.26 la riduzione prevista per le zone non servite (art.22), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art.23), le riduzioni previste all' articolo 24 e comunque le medesime riduzioni, agevolazioni, ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
5. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19 del presente regolamento e al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
6. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, di variazione e di cessazione dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto e o circostanza che ne determina l'obbligo. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all'indirizzo: tributi@pec.comune.canosa.bt.it. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
- d) generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i medesimi locali;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree operative;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) data inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione o di cessazione degli elementi denunciati.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione/conduzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso o la conduzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di propria dichiarazione o di accertamento.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a recarsi presso il servizio tributi e a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 30 . Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del DL 201/2011.

2. La riscossione ordinaria è svolta dal Comune attraverso l'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe calcolate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della legge n. 212/2000 in materia di chiarezza e di motivazione degli atti

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti di norma alla fine del mese di marzo, luglio e novembre di ogni anno, salvo diversa disposizione del Comune in occasione dei termini ministeriali di approvazione del bilancio, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L.296/2006.

4. Per il solo anno 2013, in materia del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento TARSU. I suddetti pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 del decreto legge n. 201 del 2011;

5. Le modalità inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al versamento alla Provincia del tributo di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del medesimo l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

2. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione del tributo.

Art. 32. Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 € per anno d'imposta, pertanto il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art.28 e del tributo provinciale di cui all'art. 20 sia inferiore a € 12,00=.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €uro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 33. Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 34 Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 29 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare questionari al contribuente da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, i dati e notizie richiesti ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;

c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell' Agenzia delle Entrate e dell' Agenzia del Territorio

2. Per le operazioni di cui al comma 1 il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a) degli accertatori di cui all' art. 1, commi 179 – 182 della Legge n. 296/2006, se nominati;
- b) del proprio personale dipendente o di quello dell' impresa incaricata del servizio di gestione dei tributi solidi urbani;
- c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all' ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia dei seguenti atti o provvedimenti:

- autorizzazioni/concessioni per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l' uso dei locali e delle aree;
- provvedimenti relativi all' esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- variazioni anagrafiche e di stato civile della popolazione residente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli e riscontri effettuati ed operati in base ai precedenti commi, venga appurata la mancanza, l' insufficienza o la tardività del versamento ovvero l' infedeltà, l' incompletezza o l' omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d' ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell' art. 1 della L.296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L' avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve essere notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all' anno per il quale il tributo è dovuto.

5. L' avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l' avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all' articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive alla intervenuta definitività.

Art. 35. Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, qualora il contribuente non si sia avvalso del ravvedimento operoso, secondo le norme vigenti, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00=

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50;00=

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.34 comma 1 lett. a) del presente regolamento, entro il termine ivi indicato si applica la sanzione da €100,00 a € 500,00.

Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo (1/3) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. In presenza di pluralità di immobili, si considera omessa la dichiarazione se il mancato adempimento riguarda anche uno solo di essi.

6. Gli interessi di mora sono determinati dal Comune al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rateizzazione

1. Per ciò che attiene alla rateizzazione dei pagamenti si rinvia al regolamento generale delle entrate.

Art. 37 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 38. Accertamento con adesione e contenzioso

1. Ai sensi dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del

contenzioso previsti dal D. Lgs. 218/1997. La procedura di svolgimento dell'accertamento è quella espressamente disciplinata dal D.Lgs 218/1997.

2. Non è possibile attivare l'accertamento con adesione:

- a) se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa del tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o da regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- b) se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa.

3. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

4. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta, né l'esercizio della ulteriore attività accertativa nei casi di definizione di accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non rilevata alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso del Comune

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L 06.12.2011, n. 201, del DPR. 27.04.1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di gestione rifiuti, al regolamento comunale delle entrate nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 40. Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14 comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dell'applicazione della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a

disposizione del Comune, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge 212/2000.

Art. 41. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 192/2003 e s.m.i.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adeguerà con provvedimento di Consiglio Comunale alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

Categorie di utenze non domestiche.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

NUMERO CATEGORIA	ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento., calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club